

# Individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione per superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per l'attività di perforazione e gestione di pozzi per estrarre idrocarburi liquidi e gassosi

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 21 ottobre 2022, n. 815 - Di Benedetto, pres.; Tenca, est. - Padana Energia S.p.A. (avv. Maltoni) c. ARPAE-Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (avv.ti Fantini e Boschi) ed a.

## **Ambiente - Attività di perforazione e gestione di pozzi per estrarre idrocarburi liquidi e gassosi - Individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione per superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione).**

(*Omissis*)

FATTO

A. ENI Spa ha svolto per numerosi anni l'attività di perforazione e gestione dei pozzi per estrarre idrocarburi liquidi e gassosi presso 24 impianti localizzati nei Comuni evocati in giudizio, mentre nel 2010 le concessioni originarie – denominate “Mirandola” e “Spilamberto” – sono state cedute a Padana Energia (quest'ultima controllata al 100% dal Gruppo Gas Plus, dopo il trasferimento dell'intero capitale sociale da parte della stessa ENI).

B. In buona sostanza, la concessione di coltivazione dei siti è stata conferita per molto tempo ad ENI prima del passaggio della titolarità alla ricorrente, la quale riferisce di aver dato impulso, con propria segnalazione ad Arpa e ai Comuni interessati in data 14/4/2016, al procedimento ex art. 242 del D. Lgs. 152/2016, a causa del potenziale superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).

B.1 Sottolinea di aver provveduto a redigere, mediante Società incaricata, i Piani di Caratterizzazione per ciascun tipo, i quali venivano raggruppati da Arpa secondo un criterio territoriale per la successiva trattazione in tre Conferenze di Servizi (San Possidonio con 5 siti, Novi e Mirandola con 9 siti, Modena, Castelnuovo Rangone, San Cesario, Spilamberto con 10 siti). Durante le sessioni, veniva esclusa allo stato la necessità di adottare misure di messa in sicurezza di emergenza, previa adozione di misure di minimizzazione del rischio di ingestione, inalazione e contatto dermico per i lavoratori che operano all'interno del perimetro del sito.

C. Con determinazione 6/2/2017 n. 482 Arpa avviava il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione. Sostiene parte ricorrente di essersi adoperata, diversamente dalla controinteressata, per produrre tutta la documentazione necessaria e utile per l'apprezzamento dei fatti.

D. I Comuni coinvolti, interpellati dall'autorità sanitaria, non fornivano risposta positiva al quesito se nei siti in oggetto avessero avuto luogo attività produttive precedenti alla ricerca e alla produzione di idrocarburi (talune aree erano classificate agricole) e se all'interno del perimetro di ciascun sito fossero attualmente presenti insediamenti produttivi ai quali si sarebbe potuta imputare la responsabilità o la corresponsabilità della contaminazione della falda. Solo in un caso erano stati segnalati eventi incidentali che avrebbero potuto determinare una contaminazione.

E. Assume parte ricorrente che la Società specializzata Golder Associates, incaricata dalla ricorrente per compiere indagini ambientali sulla possibile paternità dell'inquinamento per la matrice terreno e acque sotterranee, escludeva (doc. 53-59) per tutti e 24 i siti che fosse imputabile ad attività di conduzione dei pozzi e manutenzione del piano viabile e del verde, anche perché risalente nel tempo e di molto anteriore alla data di trasferimento delle concessioni. In taluni casi (per 7 pozzi) veniva messo in luce che il sito era stato chiuso prima del 2010, ovvero che era stato condotto per poco tempo ancora (fino al 2012) ed era stata effettuata una mera gestione degli impianti non suscettibile di recare impatto ambientale. Nella generalità dei casi, veniva sottolineato che la contaminazione della matrice acque sotterranee era verosimilmente da ascrivere ad attività svolte prima dell'acquisizione del fondo da parte della ricorrente. Le conclusioni, per le concessioni “Spilamberto” e “Mirandola” sono riepilogate alle pag. 34 e 35 dell'atto introduttivo del giudizio.

F. Con l'impugnato provvedimento Arpa individuava la ricorrente e la controinteressata quali responsabili dell'inquinamento presso i siti di cui si discorre (con esclusione di altri soggetti).

F.1 *In primis*, nell'atto l'autorità sottolinea che la contaminazione di suolo e sottosuolo è dovuta principalmente alla presenza di metalli – berillio, vanadio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, piombo, zinco, arsenico – e idrocarburi; per quanto riguarda la contaminazione delle falde acquifere, i parametri manganese e ferro, ove presenti in concentrazioni superiori a quelle di normativa, si suppone che derivino da condizioni naturali sito specifiche, mentre al contrario i composti organo clorurati sono da ritenersi di origine antropica.

F.2 Nello specifico della responsabilità, Arpae sostiene:

- di ritenere *“ipotizzabile che la contaminazione da idrocarburi e metalli possa essere riconducibile principalmente all'utilizzo di fanghi di perforazione a base olio, e dal riutilizzo di materiali non idonei per la formazione e la manutenzione del piano campagna/viabile, mentre gli altri composti possono essere plausibilmente riconducibili all'impiego di prodotti sgrassanti o anti-vegetativi di utilizzo comune in ambito industriale/produttivo”*;

- che sulla base di tutta la documentazione agli atti, nonché della regola del *“più probabile che non”*, in via presuntiva è ravvisabile un nesso di causalità tra la rinvenuta presenza di parametri in concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento (sia per i siti ad uso *“verde pubblico, privato e residenziale”* che per quelli ad uso industriale/commerciale) e le attività di perforazione e successivo utilizzo a fini produttivi di tutti i 24 pozzi realizzati da Agip e condotti da ENI prima e Padana Energia poi: pertanto entrambe le Società non possono andare esenti da responsabilità e non risulta possibile attribuire la responsabilità in via esclusiva ad una sola di esse;

- che Padana Energia risulta aver acquisito le aree in oggetto nel 2010 ed aver effettuato le prime indagini ambientali solo nell'anno 2016, e non si può escludere che abbia contribuito alla contaminazione dei siti nei 6 anni di gestione, anche solo durante la manutenzione del piano viabile e del verde; inoltre, *“Per quanto riguarda la quota parte di corresponsabilità, si sottolinea come la normativa non imponga all'Autorità Competente di precisarla; ciò vale a maggior ragione nei casi in cui la corresponsabilità è da ripartirsi tra l'attuale gestore e il precedente, poiché la cessione avviene a seguito di accordi economici tra le parti che potrebbero contenere vincoli negoziali legati agli oneri derivanti dall'applicazione della normativa ambientale”* (gli esiti della caratterizzazione da effettuarsi, una volta approvato il rispettivo Piano, su ciascun sito oggetto di procedimento, potranno fornire elementi utili alle parti per la ripartizione della responsabilità della contaminazione);

- che per quanto riguarda la falda, non è possibile esprimersi occorrendo approfondimenti specifici che avranno tempi tecnici lunghi, caratteristici del monitoraggio delle falde acquifere.

G. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, l'esponente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi in diritto:

I) Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del D. Lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta, in quanto ENI è l'unico responsabile e non sussiste alcun nesso causale tra l'attività di Padana Energia e la rilevata contaminazione, né è stato accertato mediante idonea istruttoria. In particolare:

- i superamenti di CSC riscontrati per metalli e idrocarburi sono da porsi in relazione con la storia industriale dei vari siti (dal 1956 per la concessione *“Spilamberto”* e dal 1978 per la concessione *“Mirandola”*) e con le attività che ENI ha svolto nei medesimi sin dalla loro perforazione e fino al 2010: occorre tener conto delle tecnologie utilizzate, delle modalità di perforazione e costruzione, dell'utilizzo di fanghi di perforazione a base di olio, anche combustibile (ENI ha poi proceduto in passato a notifiche di potenziale contaminazione, e ha autocertificato l'attività di bonifica dei siti);

- la ricorrente, per un breve periodo, ha solo gestito i pozzi in produzione, e curato la manutenzione del piano stradale e del verde, senza svolgere attività ad impatto ambientale, come attestato dall'indagine della Società specializzata;

- l'addebito è avvenuto su meri elementi indiziari, mentre l'attività di conduzione e manutenzione, per caratteristiche intrinseche, non è in grado di causare contaminazione dei siti (Arpae avrebbe dovuto indicare le risultanze tecnico-scientifiche a comprova, mentre ha compiuto un'istruttoria del tutto insufficiente);

- non è sufficiente invocare il principio del *“più probabile che non”* poiché non bastano argomentazioni ipotetiche e circostanze ipotetiche ma sono necessari elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, in base il criterio dell' *id quod plerumque accidit*, che si sia verificato l'inquinamento e che questo sia attribuibile ad un determinato soggetto (Arpae non ha tenuto conto delle relazioni prodotte da Golder Associates, né della condotta di scarsa collaborazione di ENI);

- neppure è stato accertato il grado di responsabilità che incombe sui soggetti asseritamente responsabili, ossia l'esatto contributo alla causazione della contaminazione potenziale.

II) In subordine, violazione degli artt. 242, 244 e 245 del D. Lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta, lesione del canone di ragionevolezza, dato che non sono stati distinti dal giudizio alcuni pozzi (ben 7, ossia Cavone 5, Cavone 10, Cavone 11, Cavone 13, Cavone 16, Cavone 19, San Martino 3) che avevano terminato la produzione già al momento del subentro, e giocoforza sono stati sottoposti a meri interventi di manutenzione ordinaria.

III) In subordine, violazione degli artt. 242, 244 e 245 del D. Lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento e contraddittorietà intrinseca, poiché sono stati accomunati 24 siti ciascuno aventi un'autonoma storia industriale e caratteristiche peculiari per suolo, sottosuolo e falde acquifere, che risultano meritevoli di un'istruttoria dedicata (malgrado i 24 Piani rassegnati, i siti sono stati inopinatamente raggruppati ed esaminati in 3 Conferenze di Servizi, sfociate in un unico atto conclusivo).

G.1 Parte ricorrente chiede una verifica che accerti se sia configurabile una responsabilità in relazione a ciascuna specifica situazione.

H. Si sono costituite in giudizio Arpae ed ENI, chiedendo la reiezione del gravame.

I. Con motivi aggiunti depositati il 2/7/2018 parte ricorrente si duole dei provvedimenti di approvazione con prescrizioni di 7 Piani di caratterizzazione (Centrale di Cavone, Pozzo Cavone 2, Pozzo Cavone 5, Pozzo Cavone 9, Pozzo Cavone 10, Pozzo Cavone 11, Pozzo Cavone 19, della concessione "Mirandola"). Le determinazioni recano le seguenti clausole: *"Nel momento in cui, per il singolo sito, fosse prevista la effettiva dismissione delle attività da parte di Padana Energia Spa, in tempi compatibili con lo svolgimento di un procedimento di bonifica, per la definizione degli obiettivi di bonifica si dovrà fare riferimento a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di inizio del nuovo procedimento" ... "Quanto alla validità delle risultanze degli elaborati tecnici, il Responsabile del nuovo procedimento deciderà in quale conto tenere gli esiti delle indagini ambientali e delle elaborazioni già svolte"*.

I.1 I motivi dedotti sono i seguenti:

IV) Invalidità derivata dai vizi che affliggono l'atto presupposto, impugnato con il gravame introduttivo;

V) Eccesso di potere per lesione del canone di ragionevolezza e del legittimo affidamento, in quanto a prescindere dalla futura classificazione urbanistica l'autorità si auto-attribuisce una discrezionalità amplissima per valutare sino a che punto tenere conto delle indagini e delle elaborazioni già svolte, con possibilità di imporre nuove incombenze al soggetto privato (la rivalutazione potrà essere effettuata a prescindere dal mutamento delle condizioni di fatto e di diritto, creando un'inaccettabile incertezza).

L. Con ulteriori motivi aggiunti depositati l'1/8/2018 parte ricorrente si duole dei provvedimenti di approvazione con prescrizioni di 5 Piani di caratterizzazione (Cavone 3-7-8, Cavone 4, Cavone 13, Cavone 14, Cavone 17). Le determinazioni recano ciascuna la clausola già riportata al precedente par. I.

L.1 Le censure sollevate sono le seguenti:

VI) Invalidità derivata dai vizi che affliggono l'atto presupposto, impugnato con il gravame introduttivo;

VII) Eccesso di potere per lesione del canone di ragionevolezza e del legittimo affidamento, in quanto a prescindere dalla futura classificazione urbanistica l'autorità si auto-attribuisce una discrezionalità amplissima per valutare sino a che punto tenere conto delle indagini e delle elaborazioni già svolte, con possibilità di imporre nuove incombenze al soggetto privato (la rivalutazione potrà essere effettuata a prescindere dal mutamento delle condizioni di fatto e di diritto, creando un'inaccettabile incertezza).

M. Arpaè, nelle proprie difese, deduce che l'istruttoria è stata accurata, avendo essa acquisito la documentazione pertinente da entrambe le Società coinvolte e avendo vagliato i contributi degli Enti locali interessati. Chiarisce l'avvenuta applicazione del noto criterio del *"più probabile che non"* e delle presunzioni semplici per giungere ad individuare la corresponsabilità di entrambe le Società, in virtù:

- della presenza sul sito di sostanze contaminanti sostanzialmente riconducibili all'attività svolta da entrambe le società (compresi materiali non idonei per la manutenzione del piano di campagna e viabile);
- del rapporto di continuità tra le due Società sia in termini formali (Padania Energia è subentrata senza interruzione del tipo di attività) che di operazioni condotte sul sito;
- dell'assenza di altri soggetti ivi operanti e di altre attività industriali svolte sui siti interessati;
- della mancanza di valide indicazioni di segno opposto da parte delle Società da poter ritenere idonee ad escluderne il coinvolgimento nell'evento della contaminazione (lo studio tecnico è stato valutato e la ricorrente non ha prodotto ulteriori analisi utili per datare meglio l'epoca delle contaminazioni).

M.1 ENI, nella memoria conclusionale, rileva che con la cessione del capitale sociale di Padana Energia da Eni a Gas Plus, all'art. 11 del contratto è stato precisato che, in qualità di soggetto titolare del ramo di azienda suddetto, o di soggetto comunque interessato, Padana eseguisse o continuasse ad eseguire a propria cura e spese, le attività di bonifica prescritte in quanto obbligatorie ai sensi della normativa ambientale (Eni si era impegnata a rimborsare i costi nei limiti di quanto definito): in base all'art. 11.2.8.1 (punto i) ogni situazione di inquinamento o pericolo di inquinamento avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicata al venditore per un accertamento in contraddittorio (per permettere di concorrere nelle verifiche). Ciononostante, dagli atti risulta che nei 6 anni non ha eseguito alcuna indagine ambientale. Sostiene la controinteressata di essere sempre stata corretta e di aver illustrato congruamente le caratteristiche dei siti oggetto di cessione, prima della quale ne aveva investigati ben 21 su 24 (e gli unici effettivamente contaminati sarebbero solo 4, San Martino 2, Spilamberto 10, San Giacomo 1 e Cavone 14). Puntualizza che non è solo l'attività di produzione svolta in un certo sito a determinare o alimentare una contaminazione, ma anche la movimentazione o l'utilizzo diverso può concorrere all'inquinamento di un sito sul quale insiste un pozzo anche se non più attivo.

N. Nella memoria conclusionale parte ricorrente sottolinea che, sulla base dei dati esaminati nelle Conferenze di Servizi, risultano contaminati non soltanto i pozzi in cui la Società Padana Energia S.r.l. ha proseguito nell'attività produttiva, ma anche quelli in precedenza chiusi meccanicamente o minerariamente con tappi di cemento o che erano in gestione post-operativa già in data antecedente al 2010 (area Pozzo Cavone 3, Cavone 5, Cavone 10, Cavone 11, Cavone 16, Cavone 19, San Martino 3). Inoltre, per altri 3 pozzi la produzione si è arrestata nel maggio del 2012. Infine, in casi analoghi Arpaè sarebbe pervenuta a conclusioni opposte (doc. 83).

O. All'udienza del 5 ottobre 2022 il gravame introduttivo e i motivi aggiunti sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

## DIRITTO

La Società ricorrente censura i provvedimenti che l'hanno individuata come responsabile della contaminazione in 24 siti individuati presso Comuni della Provincia di Modena (oggetto delle concessioni denominate "Mirandola" e "Spilamberto").

### IL MERITO – RICORSO INTRODUTTIVO

1. In linea generale, come ha sottolineato questa Sezione nella sentenza 31/7/2020 n. 528 (che non risulta appellata) <<Sulla questione della "responsabilità ambientale" fondata sul principio del "chi inquina paga", la giurisprudenza amministrativa ha ... precisato l'esigenza - ai fini dell'imputabilità di un evento a un soggetto - che vi sia un nesso di causalità tra azione (od omissione) dell'autore della contaminazione e superamento - o il pericolo di superamento - dei limiti di contaminazione (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I - 9/6/2017 n. 1381, che risulta appellata). Ha affermato il Consiglio di Stato che "f) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-188/07), nell'interpretare il principio "chi inquina paga" (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), fornisce una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento; la giurisprudenza nazionale, di converso, ha a più riprese (T.A.R. Torino, Piemonte, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575, Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885) rilevato che il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo in quanto "la prova può essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c." (Consiglio di Stato, sez. V - 16/6/2009 n. 3885)" (Consiglio di Stato, sez. II - 27/7/2018 n. 1947, che richiama sez. VI - 4/12/2017 n. 5668)>>.

1.1 La sentenza del T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I - 24/9/2018 n. 897 ha precisato che la pronuncia del giudice d'appello da ultimo evocata ha nello specifico sostenuto che, in punto di accertamento della sussistenza del predetto rapporto eziologico tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento della medesima è applicabile il canone – elaborato in ambito civilistico – del "più probabile che non", secondo il quale per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà, cioè del 50% . Anche T.A.R. Puglia Bari, sez. I - 6/4/2017 n. 346 (che risulta appellata, con ampia citazione di precedenti conformi) ha recepito il criterio civilistico del "più probabile che non", per cui è possibile presumere l'esistenza di un nesso di causalità tra determinati operatori e l'inquinamento accertato attraverso indizi plausibili, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Le suddette riflessioni sono state recentemente ribadite nella pronuncia di questa Sezione 10/8/2022 n. 640.

1.2 Posto che non è in discussione (in questa sede) l'addebito della situazione di inquinamento alla controinteressata, la ricorrente sarebbe stata riconosciuta corresponsabile sulla scorta di elementi indiziari del tutto generici, mentre l'attività di conduzione e manutenzione, per caratteristiche intrinseche, non sarebbe in grado di causare contaminazione dei siti (Arpae avrebbe dovuto indicare le risultanze tecnico-scientifiche a comprova, senza arrestarsi a un'istruttoria insufficiente e lacunosa).

Detto ordine di idee non merita condivisione.

1.3 L'atto impugnato enuclea chiaramente le verosimili origini della contaminazione da idrocarburi e metalli, ritenendo ipotizzabile che "possa essere riconducibile principalmente all'utilizzo di fanghi di perforazione a base olio" ma anche "dal riutilizzo di materiali non idonei per la formazione e la manutenzione del piano campagna/viabile" tenuto conto che "gli altri composti possono essere plausibilmente riconducibili all'impiego di prodotti sgrassanti o anti-vegetativi di utilizzo comune in ambito industriale/produttivo". Ebbene, come si evince dal passaggio riportato (e come coerentemente rimarcato da Arpae nelle proprie difese, compresa la memoria di replica) la contaminazione riscontrata nei numerosi siti coinvolti non è ascrivibile esclusivamente all'attività di estrazione ma può anche provenire da attività che attengono alle operazioni di manutenzione e gestione delle aree: ciò si ricava dalla disamina dei contaminanti rilevati che coincidono non soltanto con quelli tipici delle attività di perforazione (ossia, i metalli pesanti) ma anche con altre sostanze il cui impiego può aver contribuito a provocare l'inquinamento (cfr., ad esempio, l'utilizzo in fase di lubrificazione di particolari prodotti sgrassanti come i solventi clorurati – rinvenuti nei siti in questione – oppure gli sversamenti accidentali di idrocarburi fuorusciti dalle macchine adoperate in situ).

1.4 L'assunto di Arpae risulta oggetto di specifica opposizione assertiva, senza un solido supporto tecnico. Tra la Società incaricata Golder Associates – al paragrafo "conclusioni" delle relazioni descrittive elaborate – argomenta l'assenza di responsabilità nella contaminazione della matrice acque sotterranee "verosimilmente da ascrivere ai valori di fondo naturale o antropico o ad attività svolte prima dell'acquisizione del fondo da parte della ricorrente", senza analogha riflessione sulla matrice terreno, per la quale genericamente si fa riferimento ad un'attività non estrattiva o comunque priva di impatto ambientale sul sito (cfr. doc. 53 pag. 9, doc. 54 pag. 8, doc. 55 pag. 9, doc. 56 pag. 8 e 9, doc. 57 pag. 7, doc. 58 pag. 9).

2. Il ragionamento condotto dall'autorità preposta alla tutela ambientale implica che l'invocata chiusura dei pozzi non



assume *ex se* rilevanza preclusiva, poiché gli elementi inquinanti provengono da operazioni tipiche della manutenzione. Per tale motivo, si rivela congruente e lineare il ragionamento per cui anche nelle ipotesi di pozzi non più funzionanti, non si può escludere totalmente il coinvolgimento della Società ricorrente nella contaminazione, dal momento che le sostanze impiegate nelle attività intraprese nei siti con pozzi chiusi sono riconducibili alla vicenda di contaminazione (come già segnalato, si tratta delle attività manutentive che comportano l'utilizzo di idrocarburi o materiale di riporto).

2.1 Sulla base dell'approccio sostanzialistico privilegiato dal giudice comunitario, il Collegio rinviene logico e attendibile l'*iter* intrapreso dall'amministrazione, idoneo a non escludere un apporto di Padana Energia nell'inquinamento, avendo la stessa utilizzato materiali che hanno contribuito alla contaminazione riscontrata presso i siti oggetto di causa. Alla luce di ciò, la ricorrente potrebbe aver incrementato la situazione di inquinamento mediante l'esercizio dell'attività negli ultimi anni di produzione del sito: non è irragionevole né non plausibile ipotizzare una "compartecipazione", non essendo smentito l'utilizzo da parte sua di prodotti contenenti analoghe sostanze ordinariamente utilizzate nella manutenzione.

2.2 Pacifica l'esclusione di apporti esterni (l'asserzione racchiusa nell'atto introduttivo è confermata dall'amministrazione), conforta l'approccio di Arpae la deduzione della controinteressata sul contratto sottoscritto per disciplinare il subentro nella concessione. Il titolare del ramo di azienda in oggetto era tenuto ad eseguire (o continuare ad eseguire), a propria cura e spese, le attività di bonifica prescritte in quanto obbligatorie ai sensi della normativa ambientale (Eni si era impegnata a rimborsare i costi di bonifica nei limiti di quanto definito), e in base all'art. 11.2.8.1 (punto i) ogni situazione di inquinamento o pericolo di inquinamento avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicata al venditore per un accertamento in contraddittorio (così concorrere nelle verifiche). Al di là dell'estraneità dei rapporti civilistici alla vicenda di cui è causa, è oltremodo singolare che durante i 6 anni – malgrado i fatti pregressi e il vincolo negoziale enunciato – la ricorrente non abbia eseguito alcuna indagine ambientale.

2.3 Infine, Arpae lamenta di aver sollecitato invano l'esecuzione di *test* e sondaggi per stabilire la data della contaminazione o comunque per effettuare una stima attendibile.

2.4 Alla luce delle riflessioni svolte, si ritengono infondati il primo e il secondo motivo del gravame introduttivo, senza che insinui un vizio di legittimità il mancato preciso bilanciamento delle responsabilità in termini percentuali, reso difficoltoso dalla continuità delle attività svolte.

3. Il terzo motivo non è passibile di positivo scrutinio.

3.1 Nelle premesse dell'atto gravato (cfr. pagina 5 di 14) l'autorità evoca i criteri "*omogeneità territoriale ed efficienza amministrativa*", che giustificano i segmenti procedurali successivi.

3.2 I siti risultano accomunati sotto il profilo della storia industriale (si tratta in buona parte di terreni agricoli, perforati in origine da AGIP e successivamente sfruttati da ENI e poi da Padana Energia); sono confluiti in un "gruppo" per essere affrontati nella stessa adunanza di Conferenza di Servizi, in virtù di elementi identitari sul versante idrogeologico. Detta impostazione appare razionale e immune da vizi invalidanti, in quanto non ha precluso il compimento di un'istruttoria accurata che tenesse comunque conto di ciascuno dei pozzi coinvolti.

#### IL MERITO – MOTIVI AGGIUNTI

4. La reiezione del gravame introduttivo si ripercuote sul vizio di invalidità derivata sollevato.

5. L'ulteriore profilo dedotto nei primi e secondi motivi aggiunti (censure n. V e VII dell'esposizione in fatto) non è meritevole di positivo apprezzamento.

5.1 La clausola introdotta da Arpae ha carattere prudenziale e (allo stato) generale, ed è plausibilmente giustificata dalle conseguenze (allo stato non prevedibili) di una futura differente classificazione urbanistica, anche tenuto conto di eventuali disallineamenti tra destinazione formale e utilizzo di fatto. In disparte il rilievo dell'autorità intimata (per cui Padana Energia non avrebbe esplicitato il proprio proposito sull'impiego futuro dei siti), le scelte dell'amministrazione potranno essere sindacate solamente "a valle", una volta deciso caso per caso con riferimento a ciascun pozzo. L'eventuale illegittimo esercizio della discrezionalità potrà dunque essere sottoposto a censura se e quando sarà in concreto esercitato.

6. In conclusione, il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, è infondato deve essere rigettato.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(*Omissis*)